

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "P.P. LAMBERT"

Scuole dell'infanzia di Cesana, Oulx, Sauze d'Oulx, Sestriere
Scuole Primarie di Bardonecchia, Cesana, Claviere, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Sestriere
Sede Centrale: P.zza Garambois, 6 - 10056 OULX (TO)
Tel. 0122.831034 – 0122.830770 – 0122.830340 Fax 0122. 830089
E-mail toee137001@istruzione.it Pec toee137001@pec.istruzione.it

Sito web: <http://ddoulx.it> Codice Fiscale: 86502080012 Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UF59WN

Valutazione Rischio Lavoratrici Gestanti, Puerpere o in fase di Allattamento

D. Lgs. 81/2008

- 2019 -

Revisione: Gennaio 2019

Valutazione del Rischio

Lavoratrici Gestanti, Puerpere o in fase di Allattamento

Il presente documento definisce la politica dell'Istituto per quanto concerne la tutela della lavoratrice gestante o in fase di allattamento ed è redatto in ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 11 del D. Lgs 151/2001 e al testo unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/2008.

Sono stati esaminati i rischi per la salute e la sicurezza presenti in tutti gli ambienti di lavoro e per tutte le mansioni svolte nell'azienda. Le indicazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di garantire alle lavoratrici che si trovino in stato di gravidanza o in periodi di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto, di non essere adibite allo svolgimento di mansioni e/o compiti incompatibili con il loro stato. Allorché la valutazione, integrata dalle conseguenti misure di protezione da adottare, ha posto in evidenza rischi residui per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, saranno predisposte specifiche misure di tutela. Tali disposizioni si applicano nei confronti delle lavoratrici che, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 645/96, hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Le mansioni dove è prevedibile la presenza di personale femminile sono tutte quelle presenti nell'Istituto:

- Docenti
- Personale Amministrativo
- Collaboratori Scolastici

Nella tabella seguente sono riportati i fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e allattamento segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.

Aspetti ergonomici		
FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E ALLATTAMENTO	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le	D. Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA

	donne un maggior rischio di parto prematuro.	
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D. Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. F (lavori di manovalanza pesante) D. Lgs 151/01 art. 11 all. C lett. A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURA ASSISA FISSA Videoterminalista, secondo la definizione del D. Lgs. 81/2008	La postura assisa fissa può determinare problemi di tipo muscolo-scheletrico e sulla circolazione del sangue	D. Lgs. 151/01 art. 17 COMMA 1 POSSIBILITÀ DI ASTENZIONE ANTICIPATA FINO A TRE MESI DALLA DATA PRESUNTA DEL PARTO
LAVORO NOTTURNO	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.	D. Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D. Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
Agenti chimici		
FATTORI DI RISCHIO PRINCIPALI	EFFETTI SU GESTAZIONE E ALLATTAMENTO	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con	D. Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei D.lgs. 345/99 e 262/00). D. Lgs 151/01 art.7 all. A lett. C (malattie professionali). D. Lgs 151/01 art 11 all. C lett. A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett. B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frasi di rischio "può provocare sensibilizzazione

	ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.	per contatto con la pelle” (R43 – H317), a condizione che il rischio sia evitabile con l’uso dei DPI
Agenti fisici		
FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E ALLATTAMENTO	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D. Lgs 151/01 art 11 all. C lett. A,1,c D. Lgs 151/01 art. all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei D. Lgs. 345/99 e 262/00) D. Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dB(A) LEX, 8h). DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 87 dB(A) LEX, 8h)

Stress

L'affaticamento mentale e psichico aumenta generalmente durante la gravidanza a causa dei numerosi cambiamenti fisiologici e non che intervengono.

VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVA ALLE MANSIONI SVOLTE DA LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Per le lavoratrici che hanno comunicato il loro stato di gravidanza, puerperio o allattamento (di cui all'art. 6, D. Lgs. 151/01) sono poste in atto le misure di tutela previste sulla base della valutazione dei rischi connessi alla mansione e all'attività.

Ogniquale volta i risultati della valutazione dei rischi per la singola gestante rivelino un'esposizione a lavori faticosi, pericolosi o insalubri o a un rischio, il Dirigente Scolastico adotta le misure necessarie affinché l'esposizione sia evitata o riportata entro livelli di accettabilità.

Nel caso in cui non sia possibile individuare nessuna misura di tutela il Dirigente scolastico deve modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Qualora la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile (per motivi organizzativi o produttivi), il Dirigente scolastico deve spostare la lavoratrice ad altra mansione per il periodo per il quale è previsto il divieto, dandone comunicazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Si precisa che, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, nella scuola sono possibili solo alcuni aggiustamenti riguardo l'organizzazione e la gestione del lavoro, da valutare caso per caso e che interessano in maniera diversa le figure professionali presenti.

Se non è possibile attuare nessuno dei provvedimenti sopra citati, il Dirigente scolastico deve allontanare immediatamente la lavoratrice, dandone contestuale comunicazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione. Il Ministero del lavoro competente per il territorio, può infine disporre l'interdizione dal lavoro. In mancanza di dati certi, oppure in caso di dubbi o incertezze (su: processo valutativo, condizioni individuali etc.) il parere del ginecologo della lavoratrice e, ove ritenuto necessario, del Medico Competente saranno determinanti per stabilire nel dettaglio la misura da prendere.

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio così come è prevista dall'art. 28, del D. Lgs. 81/08 va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni che vengono svolte per pervenire ad una "*stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale*", in relazione allo svolgimento delle attività lavorative. Ciò al fine di programmare gli eventuali interventi di prevenzione e di protezione per conseguire l'obiettivo della eliminazione o della riduzione del rischio secondo quanto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto.

Le operazioni, successive e fra loro conseguenti, si basano sulle definizioni di:

- pericolo o fattore potenziale di rischio: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (come materiali, macchine attrezzature e/o metodi di lavoro) che ha la capacità potenziale di provocare danni.
- rischio probabilità che venga raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione di un determinato fattore, nonché dimensione possibile del danno stesso;
- valutazione del rischio: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Per individuare il criterio di rappresentazione più efficace si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- questa valutazione del rischio deve essere uno strumento di facile lettura e aperto a successivi aggiornamenti;
- deve essere organizzata in modo che ogni soggetto coinvolto possa individuare facilmente il proprio ruolo e i propri compiti nelle attività previste.
- deve consentire al datore di lavoro committente di estrapolare chiaramente gli interventi di propria competenza e di valutarne l'urgenza.

La metodologia di indagine è stata organizzata secondo il seguente schema di intervento:

- individuazione dei fattori potenziali di rischio;
- identificazione dei lavoratori esposti;
- valutazione della gravità/probabilità dell'esposizione al rischio.

INDIVIDUAZIONE LAVORATORI ESPOSTI

L'individuazione degli esposti, strettamente necessaria nella fase di valutazione dei rischi per quantificare le probabilità di accadimento di un evento dannoso, è stata fatta analizzando e stimando tutti i fattori potenziali di rischio legati alle attività lavorative, alle procedure adottate, alla utilizzazione di sostanze, prodotti, apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni che sono indipendenti da fattori strutturali o comunque legati all'edificio e alle sue caratteristiche costruttive e/o funzionali.

STIMA DEI RISCHI

La stima della entità del rischio è il processo di elaborazione dei dati raccolti, per poter facilmente determinare le situazioni ed i luoghi potenzialmente rischiosi e definirne l'effettivo grado di compromissione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Le rilevazioni effettuate, oltre ad individuare le fonti potenziali di pericolo, hanno evidenziato le caratteristiche e le quantità dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari. Tali rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- rischi per la sicurezza (ovvero rischi di natura infortunistica) responsabili del verificarsi di incidenti che possono produrre menomazioni fisiche più o meno gravi dovute ad un impatto fisicotraumatico (di natura meccanica, elettrica, termica, ecc.)
- rischi per la salute (ovvero rischi di natura igienico - ambientale) responsabili della compromissione dell'equilibrio biologico connessi con l'esposizione ad agenti chimici (polveri, fumi, gas, vapori, ecc.), a grandezze fisiche (rumori, vibrazioni, radiazioni, luce, condizioni ambientali, ecc.) e ad agenti biologici (microrganismi patogeni, colture cellulari, parassiti, ecc.)
- rischi trasversali e organizzativi riferiti al rapporto tra lavoratore e organizzazione del lavoro, anche nel quadro di possibili interazioni con i rischi per la sicurezza e i rischi per la salute, essenzialmente dovuti a fattori comportamentali, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili, etc.

Si è definito il pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso); il rischio invece è definito come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del danno stesso (contusione, frattura, ecc.) Per una stima oggettiva del rischio occorre pertanto fare riferimento ad una correlazione tra la probabilità di accadimento e la gravità del danno.

Questa considerazione può essere espressa dalla formula: $R = D \times P$ in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D). [per maggiori dettagli, vedi specifiche e dettagli sulle scale di valutazione nel "Documento di Valutazione dei Rischi – Premessa, Principi, Criteri"].

AGENTI FISICI

Gli agenti fisici rappresentano un fattore di rischio perché possono comportare lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta. I rischi indicati sono da riferire, anche se con modalità ed intensità diverse, a tutte le figure professionali presenti tra il personale.

Tipologia di rischio: Fatica psicofisica e orario di lavoro

Insegnanti.

Nella pratica di insegnamento dover lavorare con classi numerose, soprattutto con alunni molto piccoli o con problemi di comportamento, può avere ripercussioni sulla salute delle donne che si trovano negli stati sopra indicati. In tal caso deve essere disposto lo spostamento ad altra mansione o contenuto di lavoro. $R = P \times D = 1 \times 2 = 2$

Insegnanti di sostegno.

Per loro la fatica fisica può essere lieve solo nel caso della cura di soggetti non particolarmente problematici, ma più spesso la fatica può essere notevole se i loro assistiti sono portatori di handicap gravi e devono essere movimentati o sollevati. $R = P \times D = 2 \times 3 = 6$

Collaboratrici scolastiche.

In questo caso è l'attività fisica a costituire il rischio maggiore. In base all'attività svolta si deve valutare l'adeguamento delle mansioni e attività alla durata dei turni. È necessario che ci sia la possibilità di sedersi più spesso e di effettuare pause più lunghe o frequenti. $R = P \times D = 1 \times 2 = 2$

Ass. Amministrative.

In base all'attività svolta e allo stato di salute si deve valutare un eventuale adeguamento dell'orario di lavoro. $R = P \times D = 1 \times 2 = 2$

Tipologia di rischio: Carichi posturali scorretti e prolungati nel tempo (postazione eretta)

La donna deve evitare di tenere la posizione eretta per più di metà dell'orario di lavoro.

Insegnanti.

È meglio evitare di tenere la posizione eretta per lungo tempo. Inoltre, nella scuola dell'infanzia le lavoratrici spesso possono anche assumere posizioni particolarmente scomode ed affaticanti, soprattutto per portarsi a livello dell'alunno, che potrebbe per esempio trovarsi seduto al tavolino o su un materasso. $R = P \times D = 1 \times 4 = 4$ ($R = 1 \times 3 = 3$ per la scuola primaria).

Collaboratrici scolastiche.

Limitare il più possibile la permanenza in piedi; è anche necessario ridurre le mansioni che prevedono affaticamento (come le pulizie di fatica). $R = P \times D = 2 \times 3 = 6$

Ass. Amministrative.

Bisogna tenere posture corrette ed evitare di tenere posizioni fisse e protratte nel tempo: anche se sedute è bene variare spesso la posizione, per evitare l'insorgere di disturbi dorso lombari. $R = P \times D = 1 \times 3 = 3$

Tipologia di rischio: Colpi (dovuti sia ad urti contro mobili, pareti o suppellettili, ma soprattutto dovuti al contatto con gli alunni, accidentalmente nella loro attività)

Insegnanti / Collaboratrici scolastiche.

Sono soprattutto le lavoratrici della Scuola dell'Infanzia ad essere esposte a rischi dovuti a colpi (sia derivanti da urti contro mobili, pareti o suppellettili, sia dovuti al contatto accidentale con gli alunni). È stata stimata la frequenza di questi urti in un intervallo che va da un colpo a settimana a più colpi nella stessa giornata; la violenza dei colpi può anche essere notevole in quanto si è alla presenza di alunni il cui peso può, a volte, superare i 30 Kg. $R = P \times D = 2 \times 4 = 8$ (più alto per la scuola dell'infanzia).

Va anche considerata l'eventualità della presenza di alunni con problematiche comportamentali che possano dare luogo a episodi violenti o non contenibili; in questo caso: $R = P \times D = 3 \times 4 = 12$ (nei casi estremi).

Insegnanti di sostegno.

Nell'assistenza di disabili psicofisici l'insegnante può incontrare tale rischio: la valutazione di questo è in funzione del tipo di handicap del bambino (da valutare singolarmente). $R = P \times D = 3 \times 4 = 12$ (nei casi più gravi).

Insegnanti.

Nello svolgimento di attività di Educazione Motoria, nella attività di gioco e movimento all'aperto o in luoghi chiusi, nelle uscite didattiche si possono verificare le condizioni per cui la lavoratrice possa ricevere colpi di varia natura. $R = P \times D = 2 \times 4 = 8$.

Tipologia di rischio: Movimentazione manuale di carichi che comportano rischi, soprattutto dorso lombari

Si raccomanda alla donna in gravidanza (o che ha appena partorito) di evitare sempre il sollevamento di pesi eccessivi. Il rischio è riferito abitualmente solo alla Scuola dell'Infanzia, dove gli alunni hanno spesso bisogno del contatto fisico; perciò queste lavoratrici possono sollevare con una certa frequenza gli alunni; la frequenza di sollevamento dipende da soggetto a soggetto, e diminuisce con l'aumentare dell'età degli alunni (e anche del loro peso): la frequenza è molto variabile (anche parecchie volte al giorno) e il peso sollevato potrebbe andare da un minimo di 12÷14 kg ad un massimo oltre i 30 kg in alcuni bambini di cinque anni alla fine dell'anno scolastico (si tenga presente che il limite massimo per la donna "non incinta" è di 20 kg!). Per una donna in gravidanza si giudica pericolosa la movimentazione non occasionale di carichi superiori a 3 kg.

Insegnanti / Insegnanti di sostegno.

Spesso il sollevamento dell'alunno comporta anche l'assunzione di posture scorrette, in quanto lo stesso può trovarsi, inizialmente, disteso a terra e può reagire muovendosi scompostamente. **Si ricorda che il sollevamento degli alunni è una pratica non ammessa dal DVR di Istituto** (vedi "Documento di Valutazione dei Rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi").

L'eventuale movimentazione genera un rischio rilevante, più alto per la scuola dell'infanzia e per gli insegnanti di sostegno. $R = P \times D = 2 \times 4 = 8$

Collaboratrici scolastiche.

È necessaria una riduzione del carico di lavoro, evitando il sollevamento dei bambini e di carichi pesanti; $R = P \times D = 2 \times 4 = 8$

◇ In ogni caso, **in gravidanza (o in allattamento) il sollevamento e la movimentazione di carichi non devono essere effettuati e sarà richiesto l'intervento di un altro collega od operatore.**

AGENTI BIOLOGICI

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 304, comma 1, lettera a, D. Lgs 81/08:

- Toxoplasma (rischio legato al lavoro con animali, non rilevante in ambiente scolastico)
- Virus epatite (nei virus epatitici B e C il contagio avviene attraverso liquidi biologici e non per via aerea, pertanto essi non rappresentano rischio nelle normali condizioni di lavoro nella scuola)
- Virus della Rosolia (rischio solo in assenza di copertura immunitaria)
- Citomegalovirus (CMV)
- Virus della Varicella e Zoster (VZV) (rischio solo se la lavoratrice non ha copertura immunitaria).

Il rischio indotto da tali agenti non è legato, ovviamente, ad una loro manipolazione in un ciclo produttivo, ma è legato alla presenza di numerosi bambini, i più esposti nella popolazione a contrarre e diffondere malattie esantematiche ed a trasmetterle anche agli adulti, con particolare rischio per le lavoratrici donne in gravidanza, presenti soprattutto nelle scuole dell'infanzia. Gli agenti biologici rappresentano un fattore di rischio quando tali agenti o le terapie, che si rendono necessarie per combatterne gli effetti, mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. Le donne in gravidanza sono invitate a valutare anche con il loro ginecologo, in base alla loro "storia clinica", la necessità o meno di vedere applicate misure di tutela specifiche, per ridurre il rischio d'esposizione a tali agenti.

Insegnanti / Collaboratrici scolastiche.

Nella scuola dell'infanzia o primaria tali figure sono particolarmente esposte. $R = P \times D = 2 \times 4 = 8$ (più alto per la scuola dell'infanzia)

Come indicato dal D. Lgs. 151/2001 (allegato B), il virus della rosolia, è considerato un fattore di rischio qualora sussista la prova che la lavoratrice non sia sufficientemente protetta contro tali agenti dal suo stato di immunizzazione (vaccinazione o aver contratto la malattia).

Per poter quindi valutare in modo corretto è necessario che la lavoratrice faccia pervenire al datore di lavoro questo tipo di informazione attraverso una delle seguenti modalità:

- dichiarazione del proprio medico ginecologo che attesti la copertura immunitaria relativamente al virus della rosolia, da recapitare al datore di lavoro;
- inoltre degli esami clinici relativi allo stato di copertura immunitaria per virus della rosolia dalla lavoratrice direttamente al Medico competente, che informerà sulla sussistenza o meno del rischio il datore di lavoro.

Possono inoltre rappresentare un potenziale fattore di rischio anche i virus della varicella e Zoster (VZV) e il Citomegalovirus (CMV) (quest'ultimo molto diffuso tra i bambini, in particolare nella fascia di età 0÷3 anni).

Per questi virus sarà importante stabilire la copertura immunitaria della dipendente per conoscere la sussistenza di un eventuale rischio. L'adozione di provvedimenti restrittivi di tutela potrà

avvenire a seguito di indicazioni specifiche da parte del Medico curante o del Medico Competente, sulla base della storia clinica della persona.

Tra i rischi biologici va menzionato il contatto con liquidi biologici (sangue, muco, espettorato, vomito, urine) e con feci, che rappresenta un potenziale rischio di contrarre malattie (ad esempio, l'Epatite B e C)

AGENTI CHIMICI

Agenti chimici per i quali si debba assicurare la NON esposizione delle lavoratrici gestanti o in allattamento:

- Sostanze cancerogene con frasi di rischio: R40 (H351), R45 (H350), R46 (H340), R49 (H350i)
- Sostanze che possono recare danno al feto con frasi di rischio: R61 (H360D), R63 (H361d), R64 (H362), R49 (H350i)
- Sostanze sensibilizzanti con frasi di rischio: R39 (H370), R42 (H334), R43 (H317), R48 (H372, H373)
- Sostanze o preparati classificati: (Xn) nocivi, (T) tossici, (T+) molto tossici, (C) corrosivi, (E) esplosivi, (F+) estremamente infiammabili
- Agenti chimici che figurano nel DM 4 Febbraio 2008 (Ministero del Lavoro)
- Mercurio e suoi derivati
- Medicamenti antimicotici
- Monossido di carbonio
- Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo
- Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano
- Altre sostanze etichettate

Gli agenti chimici rappresentano un fattore di rischio nei casi in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. La donna deve essere allontanata dalla mansione, quando in questa c'è l'impiego di sostanze chimiche che comportano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Quando il rischio è solo moderato (come nella scuola) è comunque consigliabile evitare alle donne in attesa l'uso di sostanze chimiche che possono dare loro fastidio (per es. provocare nausea).

Collaboratrici scolastiche.

Anche se tra i prodotti impiegati per le pulizie effettuate non sono presenti sostanze particolarmente aggressive, si determina per le collaboratrici in attesa l'indicazione di non utilizzare tutti i prodotti chimici etichettati, affidando loro mansioni alternative. Per maggior tutela, va evitato o fortemente limitato anche l'utilizzo di fotocopiatori e stampanti laser. $R = P \times D = 2 \times 3 = 6$

Ass. Amministrative.

Limitare l'utilizzo di fotocopiatori e stampanti laser. $R = P \times D = 1 \times 3 = 3$

CONDIZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Lavori su postazione elevata (scale)

La donna in gravidanza deve evitare di lavorare su scale (per esempio, nell'esecuzione di pulizie), per ridurre il rischio caduta che può provocare conseguenze al feto anche gravi.

Collaboratrici scolastiche

Per effettuare l'attività di pulizia possono dover usare le scale portatili. In gravidanza è fatto loro divieto dell'uso di scale portatili. $R = P \times D = 1 \times 4 = 4$

RIASSUNTO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO CHE RICHIEDONO MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE e che possono eventualmente portare all'astensione anticipata dal lavoro o all'astensione durante l'allattamento

AGENTI FISICI

- Postazione eretta: protratta per più di metà dell'orario di lavoro costituisce un rischio per la gravidanza.
- Esposizione ai VDT, poiché la donna in gravidanza può avere variazioni posturali che favoriscono l'insorgere di disturbi dorso lombari, nel lavoro al computer questa condizione può aumentare; perciò si possono dover prevedere cambiamenti nelle condizioni (alternare l'attività al computer ad altre) e nell'orario di lavoro.
- Colpi (traumatismi, in genere). Nell'assistenza sia di alunni disabili psicofisici che nel lavoro con i bambini più piccoli e vivaci. Sono un rischio sia in gravidanza che in allattamento.
- Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e spostamento). Crea problemi sia per la gravidanza che per il periodo di allattamento. Si giudica pericolosa già la movimentazione non occasionale di carichi superiori a 3 kg.
- Rumore. Vanno evitati livelli di esposizione a $L_{ep} \geq 80$ dB(A)
- Scale. Con riferimento all'uso di scale portatili, da evitare perché la caduta dall'alto può provocare aborto.

AGENTI BIOLOGICI

Sono tutti quelli che comportano un elevato rischio di contagio nella popolazione presente sul posto di lavoro.

- Virus della Rosolia. È un rischio molto limitato, a patto che la copertura vaccinale dei bambini (e anche delle donne) si mantenga ampiamente diffusa.
- Citomegalovirus (CMV). Il rischio di contagio è massimo se ci sono bambini con fascia d'età tra 0÷3 anni e comunque relativamente alto anche nella fascia che comprende i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia. La trasmissione avviene per contatto con urine e saliva. Non esiste una sicura copertura immunitaria.
- Virus della Varicella e Zoster (VZV). È un rischio nelle prime 20 settimane di gravidanza, quando la lavoratrice non ha la copertura immunitaria.
- Liquidi biologici e feci.

AGENTI CHIMICI

Sono tutti quelli che comportano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Tuttavia, poiché molte sostanze chimiche possono dare particolarmente fastidio ad una donna in gravidanza, si consiglia di evitare in generale l'uso di prodotti chimici.

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DA APPLICARE

I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DEVONO RITENERSI APPLICABILI DURANTE TUTTA LA GESTAZIONE E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO

- Non adibire le lavoratrici gestanti al sollevamento di pesi, nonché a lavorazioni faticose: prevedere la destinazione ad altre mansioni delle lavoratrici gestanti.
- Non consentire alle lavoratrici gestanti l'uso di scale portatili per l'esecuzione di lavori in quota a qualsiasi altezza da terra.
- Dare modo alle lavoratrici gestanti, organizzando affinché ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro, di lavorare in posizione seduta e di cambiare frequentemente la posizione.
- Limitare l'utilizzo di attrezzature munite di VDT per ragioni posturali.
- Dare la possibilità alle lavoratrici gestanti o che allattano di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

- Non esporre a colpi.
- Non esporre le lavoratrici gestanti a rumori ($L_{ep} \geq 80$ dB(A)).
- Non esporre le lavoratrici gestanti ad agenti chimici pericolosi (vedi elenco precedente).
- Non esporre le lavoratrici gestanti al contatto con liquidi biologici (sangue, muco, espettorato, vomito, urine, etc...) e con feci.
- Non consentire il lavoro a contatto con i bambini alle lavoratrici gestanti che non hanno copertura immunitaria al virus della rosolia.
- Fornire indicazioni alle lavoratrici gestanti che risultino senza copertura immunitaria ai virus VZV e CMV sui relativi rischi e indicare l'opportunità di consultare il proprio ginecologo o medico curante sulla eventuale necessità di adottare provvedimenti di prevenzione del rischio sulla base della loro personale storia clinica.
- Non adibire le lavoratrici gestanti a mansioni che prevedano attività di Educazione Motoria, gioco, escursioni e attività che richiedano un impegno fisico. Prestare particolare attenzione alla tutela delle lavoratrici presso la Scuola dell'Infanzia, vista la particolarità del lavoro con i bambini molto piccoli con i quali l'attività ludica è accentuata ed è aumentato il rischio di subire urti o colpi.
- Non adibire le lavoratrici gestanti in uscite didattiche.
- Fornire istruzioni affinché venga prestata particolare attenzione alle condizioni di praticabilità delle vie di accesso esterne (neve, ghiaccio) e delle superfici interne (pavimenti bagnati a seguito di lavaggio o nelle vicinanze della porta di ingresso in caso di maltempo, etc...).
- Non consentire mai alle lavoratrici gestanti di trovarsi a svolgere il proprio lavoro in solitudine (lavoro isolato).
- Sospendere alle lavoratrici gestanti eventuali nomine come Addetti Antincendio o Primo Soccorso o altri compiti operativi che comportino un eventuale impegno di tipo fisico.
- Fornire alle lavoratrici gestanti informazioni ed eventuale formazione sui rischi e sulle tutele relativamente allo stato di gravidanza e allattamento.

Ulteriori restrizioni potranno essere adottate per la tutela delle lavoratrici gestanti in forza di indicazioni specifiche da parte del Medico Competente.

Si rammenta che, su base di accertamento medico, la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza per i seguenti motivi:

- gravi complicanze della gestazione;
- condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- qualora la donna non possa essere adibita ad altre mansioni.